



Art. 34, c.1, 2 - Trasparenza degli oneri informativi

In questa sezione viene pubblicato lo scadenziario riepilogativo dei nuovi obblighi amministrativi introdotti dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali e dalle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

- I. 1.I regolamenti ministeriali o interministeriali, i provvedimenti amministrativi di carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, l'accesso ai servizi pubblici, la concessione di benefici, hanno in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

- I. 2.Ferma restando, se prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, nello scadenziario le informazioni sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno per destinatari le imprese.

Le informazioni sono inoltre organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio

Oneri informativi per cittadini e imprese

Categoria: Amministrazione trasparente

Visite: 2937

dell'efficacia degli obblighi stessi.

[Oneri informativi per i cittadini](#)

[Oneri informativi per le imprese](#)